



# **Presenza di posizione dell'Autorità centrale federale in materia di adozione internazionale**

**del 9 settembre 2022**

**sulla possibilità per i candidati all'adozione  
residenti in Svizzera di rivolgersi a un ufficio di  
collocamento estero per le procedure di  
adozione**

Presenza di posizione dell'Autorità centrale federale in materia di adozioni internazionali del 9 settembre 2022  
sulla possibilità per i candidati all'adozione residenti in Svizzera di rivolgersi a un ufficio di collocamento estero  
per le procedure di adozione

Art. 2 cpv. 1 lett. c e d dell'ordinanza sull'adozione (OAdoz; RS 211.221.36)

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è l'Autorità centrale designata dal Consiglio federale incaricata di garantire il coordinamento in materia di adozioni (art. 2 cpv. 2 della legge federale del 22 giugno 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali [LF-CAA], [RS 211.221.31](#)) e di emanare istruzioni per proteggere i minori e impedire abusi nell'ambito delle adozioni internazionali (art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 29 giugno 2011 sull'adozione [OAdoz], [RS 211.221.36](#)).

Candidati all'adozione residenti in Svizzera si informano sulla possibilità di rivolgersi ai servizi di un ufficio di collocamento estero che li assista durante la procedura di adozione. Questo modo di procedere non è vietato dal diritto svizzero, ma è opportuno precisare alcuni punti.

- Un ufficio di collocamento estero che non dispone di un'autorizzazione dell'UFG (art. 12 OAdoz) non può operare sul territorio svizzero e non sarà quindi considerato un partner ufficiale nella procedura svizzera. Ciò significa in particolare che la direttiva dell'Autorità centrale federale del 17 marzo 2020 sulla trasmissione e ricezione degli incartamenti relativi ad adozioni nei rapporti con le Autorità centrali straniere per il tramite degli uffici di collocamento autorizzati non è applicabile e che i dossier devono essere trasmessi dall'Autorità centrale federale o cantonale.
- Un ufficio di collocamento estero non autorizzato dall'UFG non è neppure soggetto alla vigilanza da parte di quest'ultimo. L'UFG non può quindi in nessun caso fornire garanzie sulla qualità del lavoro, l'integrità delle persone responsabili dell'ufficio di collocamento o l'adeguatezza delle spese fatturate, né può intervenire in caso di controversia.
- I candidati all'adozione sono invitati a consultare la lista degli uffici di collocamento autorizzati dall'UFG. Qualora intendessero comunque fare appello a un ufficio di collocamento estero, sono invitati a verificare che l'organismo disponga delle autorizzazioni richieste nei Paesi interessati e che sia autorizzato dalle leggi del suo Paese a fornire servizi a persone residenti in Svizzera.
- L'autorità centrale cantonale deve comunicare all'ufficio di collocamento estero le regole vigenti in Svizzera e la procedura esposta.
- Va informata in merito alle regole applicabili anche l'autorità centrale estera, con la quale bisogna chiarire la procedura e le modalità di comunicazione.
- Va infine sottolineato che, per contro, i cittadini stranieri residenti in Svizzera non possono rivolgersi all'autorità centrale del loro Paese d'origine né per ottenere il certificato d'idoneità all'adozione o l'autorizzazione all'accoglienza di un minore né affinché essa assicuri il monitoraggio dell'adozione o pronunci l'adozione. Gli articoli 14 della Convenzione dell'Aia sull'adozione (CAA), 4 LF-CAA e 4 OAdoz, nonché la [Nota sulla dimora abituale e sul campo d'applicazione della Convenzione dell'Aia del 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale \(HCCH | Settore adozione\)](#) dispongono infatti che la decisione in materia di procedura di adozione compete alle autorità svizzere del luogo di residenza.